

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **125/2000** (ECLI:IT:COST:2000:125)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **NEPPI MODONA**

Camera di Consiglio del **22/03/2000**; Decisione del **13/04/2000**

Deposito del **27/04/2000**; Pubblicazione in G. U. **03/05/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25268**

Atti decisi:

N. 125

## ORDINANZA 13-27 APRILE 2000

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1998 dal Tribunale di Napoli - sezione per il riesame - nel procedimento penale a carico di P. V., iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 294 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di procedere tempestivamente all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;

che il rimettente espone di essere stato investito - a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. - dell'appello proposto da un imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere avverso l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento aveva respinto la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura a causa dell'omesso interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., e la conseguente liberazione dell'imputato;

che la richiesta era stata respinta in base al rilievo che l'arresto dell'imputato, in esecuzione dell'ordinanza che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere, era avvenuto circa un mese dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e, quindi, in una fase in cui non sussisteva alcun obbligo di procedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen.;

che, a parere del rimettente, l'omessa previsione dell'obbligo di procedere all'interrogatorio anche nel caso in cui la misura della custodia cautelare in carcere abbia avuto esecuzione dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento determina, alla luce della sentenza di questa Corte n. 77 del 1997, la violazione dei parametri costituzionali sopra menzionati.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 32 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere;

che, a seguito di tale sentenza, il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29 (Nuove disposizioni in materia di competenza della Corte di assise e di interrogatorio di garanzia), convertito nella legge 21 aprile 1999, n. 109, ha introdotto alcune modifiche nell'art. 294 cod. proc. pen., stabilendo, in particolare, l'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che le relative disposizioni transitorie prescrivono, da un lato, che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., dall'altro che l'obbligo di interrogare l'imputato o escluso se, alla data di entrata in vigore del decreto, è già stato aperto il dibattimento;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*